



Sentenza

n. 9 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30500** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 16.6.2023 nei confronti di:

CURCIO Micaela, nata a Saronno (VA) il 18/05/1966 e residente a Milano in Via Riccardo Pitteri n. 93 – C.F. CRCMCL66E58I441A, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 45 presso il Prof. Avv. Mauro Renna (PEC mauro.renna@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende in unione con gli avvocati Nicola Sabbini (PEC nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it), Daniela Amati (PEC daniela.amati@milano.pecavvocati.it) e Rebecca Santoro (PEC rebecca.santoro@ordavvle.legalmail.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

TAGLIETTI Paola, nata a Gavirate (VA) il 07/05/1961 e

residente ad Abbiategrasso (MI) in Via Don Giovanni Croci n. 10/B Int. 5 – C.F. TGLPLA61E47D946C, elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 6 presso lo Studio Legale Casella-Brambilla Pisoni-Borasi-Brambilla (PEC: giovannibrambillapisoni@milano.pecavvocati.it), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, per delega allegata alla memoria di costituzione;

LEUZZI Maria, nata a Ceglie Messapico (BR) il 12/10/1957 e residente a Buscate (MI) in Via Pablo Picasso n. 18 – C.F. LZZMRA57R52C424C, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, via Galileo Ferraris n. 7 presso gli avvocati Aldo Travi (PEC aldo.travi@busto.pecavvocati.it) e Elena Travi (PEC elena.travi@busto.pecavvocati.it) che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 14.12.2023 con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il rappresentante del Pubblico Ministero Valentina Papa, l'avv. Mauro Renna per Curcio Micaela, l'avv. Aldo Travi per Leuzzi Maria e gli avvocati Barbara Alessandro e Eugenio Bono per delega dell'avv. Giovanni Brambilla Pisoni per Taglietti Paola, data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 16.6.2023 la Procura Regionale ha evocato in giudizio Curcio Micaela, Taglietti Paola e Leuzzi Maria al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 489.595,26 subito dal Comune di Limbiate.

Ha esposto la Procura di essere venuta a conoscenza, tramite una segnalazione, dei seguenti fatti.

In data 29.9.2014 il Comune di Limbiate riceveva la notifica di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su istanza della Ditta Mascheroni Strade dell'importo di € 384.084,33, oltre interessi, spese e compensi professionali, sulla base della fattura n. 474 del 01.10.2012 relativa a lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale prestati, dall'anno 2004 all'anno 2008, in Limbiate, nelle Vie Garibaldi, Marconi e dei Mille in attuazione di una Convenzione sottoscritta con il Comune in data 18.05.2004.

In data 03.10.2014 la dott.ssa Curcio Micaela, dirigente Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale, inviava una mail al Dirigente Settore Territorio, Arch. Paola Taglietti e per conoscenza, tra gli altri, al Segretario Comunale, dott.ssa Maria Leuzzi, con la quale comunicava la avvenuta notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, indicava il termine di 40 giorni dalla notifica quale termine ultimo per la costituzione in giudizio e richiedeva apposita relazione tecnica al dirigente del Settore Territorio ai fini della predisposizione della delibera di Giunta necessaria per proporre l'opposizione.

In data 14.11.2014 la dott.ssa Curcio inviava all'Arch. Taglietti e per conoscenza, tra gli altri, alla Dott.ssa Maria Leuzzi una mail con la quale prendeva atto della scadenza dei termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo, deducendone che l'ente avesse deciso diversamente.

Il Comune, successivamente, dava invece inizio ad un fitto, quanto infruttuoso, contenzioso. Infatti, in data 5.12.2014 la Giunta deliberava di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. Nell'ambito di tale controversia il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione. In data 4.6.2015, pertanto, veniva notificato al Comune l'atto di precetto per l'importo complessivo di € 456.366,14. Il Comune proponeva opposizione con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva. Con ordinanza del 31.10.2015, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del precetto e con sentenza n. 11375 del 7.11.2015 il Tribunale rigettava anche l'opposizione a precetto. In data 6.7.2015 veniva notificato l'atto di pignoramento presso la Tesoreria.

Con provvedimento n. 66 del 11.11.2015 il Comune riconosceva il debito di cui all'atto di precetto e, in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2650/2018, con deliberazione n. 15 del 27.03.2018 provvedeva al riconoscimento del debito complessivo pari ad € 485.947,45, per capitale, interessi moratori e spese legali. Venivano, quindi, emessi i

mandati di pagamento in date 23.04.2018 per € 461.974,84 e 08.05.2018 per la somma di € 27.620,42.

In seguito ad un'indagine interna all'ente al fine di verificare i responsabili della mancata opposizione nei termini del decreto ingiuntivo, veniva applicata la sanzione disciplinare della multa a:

-Curcio Micaela, in qualità di Dirigente Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale del Comune di Limbiate da cui dipende anche l'Ufficio Legale e Contratti, per non aver presidiato e governato la procedura per la tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, pregiudicando, in questo modo, la possibilità per l'ente di difendersi avverso la pretesa di controparte, nella misura di € 500,00. Il ricorso proposto avverso la sanzione veniva respinto con sentenza n. 2302/2015 del 07.09.2015 del Tribunale di Milano;

- Taglietti Paola, in qualità di dirigente del Settore Territorio, per mancato invio della necessaria relazione nei termini richiesti, nella misura di € 200,00. Il ricorso avverso la sanzione veniva accolto con sentenza n. 137/2016 del 20.01. 2016 del medesimo Tribunale.

Il Comune presentava anche un esposto alla Procura della Repubblica per tentata truffa nei confronti della Ditta Mascheroni Strade, che veniva archiviato.

La Procura notificava l'invito a dedurre alle presunte responsabili, Curcio Micaela, Taglietti Paola e Leuzzi Maria. Tutte

le invitate presentavano deduzioni difensive e Taglietti Paola chiedeva l'audizione personale che si teneva il 10.5.2023.

Non ritenendo le controdeduzioni sufficienti a superare i motivi di addebito, la Procura ha depositato l'atto di citazione.

Secondo la Procura sarebbe palese la violazione dei doveri di servizio gravanti sulle convenute con condotte omissive connotate da colpa grave nel contrastare le iniziative della Ditta Mascheroni Strade.

In particolare, quanto a Curcio Micaela, dirigente responsabile dell'Ufficio legale e contratti del Comune di Limbiate e, in quanto tale, avente compito di proporre alla Giunta con parere tecnico le delibere di costituzione o non costituzione in giudizio, è stato addebitato di essersi limitata a chiedere tramite una mail alla Taglietti di redigere una relazione con indicazione della proposta tecnica da sottoporre alla giunta, senza poi verificare che la relazione fosse inviata per tempo per consentire l'opposizione, lasciando così trascorrere il termine dei 40 giorni oltre i quali il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo.

Quanto a Paola Taglietti, quale dirigente dell'Ufficio Territorio, è stato contestato di aver omesso di inviare tempestivamente la relazione tecnica necessaria per valutare l'opportunità di resistere all'ingiunzione.

A Leuzzi Maria, Segretario Generale, garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale e con doveri di coordinamento dell'attività dei dirigenti e di

sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, infine, è stato addebitato di non aver assunto alcuna iniziativa per evitare conseguenze pregiudizievoli all'ente e di non aver esercitato i poteri surrogatori di sua competenza.

L'addebito della somma complessiva di € 489.595,26 dovrebbe essere ripartito, secondo la Procura, come segue:

- Micaela Curcio nella misura del 50%, pari ad € 244.797,63;
- Paola Taglietti nella misura del 30%, pari ad € 146.878,58;
- Maria Leuzzi nella misura del 20%, pari ad € 97.919,05.

Micaela Curcio si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2023 con il patrocinio degli avv.ti Prof. Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati e Rebecca Santoro.

Paola Taglietti si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 22.11.2023 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Brambilla Pisoni.

Maria Leuzzi si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 16.11.2023 con il patrocinio degli avv.ti Aldo Travi e Elena Travi.

Tutte le convenute hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità. Secondo le convenute, infatti, il danno erariale sarebbe stato certo, attuale e concreto già nell'anno 2015, in seguito al pignoramento e alla deliberazione consiliare di riconoscimento del debito del 11.11.2015 per l'importo di € 456.366,14 per capitale e il successivo riconoscimento di debito

del 27.3.2018 relativo all'importo di € 23.972,61 e di € 5.608,70 per interessi e spese. Il *dies a quo* sarebbe, quindi, da individuarsi nelle predette date e, conseguentemente, la prescrizione sarebbe maturata rispettivamente il 11.11.2020 e il 27.3.2023.

Nel merito, le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda attorea per i seguenti motivi.

Curcio Micaela sostiene di avere operato nel pieno rispetto delle fasi procedurali di prassi per la gestione dei contenziosi per quanto di sua competenza. La procedura sarebbe stata interrotta dall'inadempienza della convenuta Taglietti che non ha trasmesso tempestivamente, ma solo il 2.12.2014 a termini già scaduti, la relazione tecnica indispensabile per predisporre la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta. Tale relazione, poi, ripeteva integralmente il contenuto della risposta del 2.5.2013 inviata dalla Taglietti al legale della Mascheroni, in seguito a istruttoria avviata per reperire documentazione che comprovasse la pretesa creditoria, per cui avrebbe potuto essere trasmessa alla Curcio immediatamente. Inoltre, prima del 2.12.2014 l'Ufficio Legale dell'ente non sarebbe mai stato messo a conoscenza della vicenda, né sarebbe stata inviata all'ufficio stesso la risposta del 2.5.2013. Anzi, la Dirigente Taglietti si sarebbe confrontata con la sola Leuzzi con la quale aveva fissato un incontro per discutere della questione, senza il coinvolgimento della Curcio.

Alla Curcio, poi, non potrebbe essere nemmeno addebitato il mancato sollecito di quanto dovuto dal dirigente di altro settore, non rientrando nelle sue mansioni ma nei compiti di altro soggetto, la dott. Ronca, responsabile dell'attività istruttoria e responsabile del procedimento per i contenziosi.

A sua volta, il Segretario Generale Leuzzi, cui era nota la vicenda avendo ricevuto per conoscenza la risposta del 2.5.2013 ed essendo stata allora coinvolta nell'istruttoria compiuta, non avrebbe assunto provvedimenti ed anche la Giunta sarebbe stata a conoscenza della questione.

Ritiene, pertanto, la convenuta che siano assenti nella specie la condotta antigiuridica ed il nesso causale, così come l'elemento soggettivo della colpa grave. La vicenda Mascheroni sarebbe stata gestita in autonomia ed esclusivamente dalla Taglietti e dalla Leuzzi, anche per quanto riguarda le azioni successive alla definitività del decreto. Peraltro, sostiene la Curcio che vi fossero stati tentativi di transigere la vertenza per cui il senso della sua mail del 14.11.2014 non sarebbe segno di disinteresse da parte sua, ma della convinzione che fossero in corso trattative o che l'ente avesse deciso di pagare quanto preteso dalla Mascheroni.

Infine, la convenuta ha sostenuto che nel periodo in cui giunse il decreto ingiuntivo di cui trattasi, l'ufficio era oberato di impegni e scadenze per cui non le si può addebitare di non aver provveduto a sollecitare l'attività di competenza di un altro settore, non essendo nemmeno tenuta a farlo.

In subordine la convenuta ha contestato il calcolo del danno erariale in quanto se l'ente avesse deliberato la legittimità del debito fuori bilancio tempestivamente, l'importo da corrispondere sarebbe stato inferiore perché non sarebbero maturati oneri ulteriori. L'inerzia sarebbe addebitabile al Segretario Generale e al dirigente del settore competente, Nemmeno sarebbe addebitabile alla Curcio il ritardo con cui il Comune ha pagato. Pertanto, alla Curcio non potrebbero essere addebitati:

- gli oneri maturati, anche a titolo di interessi moratori, a partire dal momento in cui l'Ente avrebbe dovuto riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio (*i.e.* da novembre 2014 ovvero, al più, da dicembre 2014) e fino all'adozione della Delibera C.C. n. 66/2015 dell'11.11.2015;

- gli oneri maturati, anche a titolo di interessi moratori, a partire dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio fino al pagamento;

- l'importo di € 33.229,12, corrispondente alle somme riconosciute quali debiti fuori bilancio con le successive Delibere C.C. n. 15/2018 e n. 3/2018, in via ulteriore rispetto a quanto riconosciuto con la Delibera C.C. n. 66/2015

in quanto non derivanti dalla mancata opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo. La quota di danno sulla quale calcolare la quota di responsabilità della Curcio andrebbe quantificata, quindi, in € 384.084,33. Dovrebbe essere sottratta dal danno

erariale anche l'ulteriore somma di € 200.000,00 pari ai lavori effettivamente eseguiti dalla Mascheroni come indicato nel *report* del Settore tecnico.

Sarebbe anche eccessiva la quantificazione della quota addebitabile alla Curcio nel 50% anche in considerazione dell'apporto causale di altri soggetti non considerati dalla Procura.

Ha chiesto infine di ridurre la condanna con l'esercizio del potere riduttivo.

La convenuta Paola Taglietti, a sua volta, ha sostenuto che la vicenda era già stata oggetto di un'istruttoria predisposta da lei stessa e portata all'attenzione del Consiglio Comunale in data 30.9.2014 cosicché, al momento della richiesta di Curcio a Taglietti, il Consiglio Comunale ne era già a conoscenza così come il Segretario Generale Leuzzi. Pertanto, la Giunta avrebbe potuto esprimersi sull'opportunità o meno di opporsi al decreto ingiuntivo se la Curcio avesse predisposto tempestivamente una proposta di deliberazione, come era suo dovere. La Taglietti, venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo si sarebbe attivata chiedendo un incontro con la Leuzzi e la Curcio per rammentare alle stesse che la relazione tecnica richiesta dalla Curcio era già stata elaborata dall'Area Tecnica ed era già agli atti del Comune, quindi, ovviamente, nella disponibilità del Settore Legale. L'incontro si sarebbe svolto il 10.10.2014 ma avrebbe avuto breve durata per impegni della Leuzzi. La convenuta, quindi, non

sarebbe rimasta inerte, non avendo nulla da aggiungere alla relazione già agli atti del Comune e ben nota. Ha contestato, quindi, la sussistenza della condotta antigiuridica, essendo l'inerzia e le sue conseguenze imputabili alla Curcio che ha ommesso di adottare un atto di sua competenza per poi proporre l'adozione dell'opposizione tardiva, inutile e produttiva di maggior danno per l'ente. Sarebbe assente anche il nesso causale in quanto la relazione della Taglietti non era affatto necessaria per predisporre la proposta di delibera dato che la Curcio avrebbe potuto utilizzare la relazione che la Taglietti aveva predisposto nel 2013 e che era stata acquisita agli atti e resa nota al Consiglio Comunale e al Sindaco solo pochi giorni prima. Sarebbe assente anche l'elemento soggettivo, già escluso dal Tribunale di Milano col provvedimento che ha annullato la sanzione disciplinare.

Circa il *quantum* del danno ha sostenuto che non le possono essere addebitati gli esborsi generati dalla decisione di proporre opposizione tardiva e le successive iniziative del Comune ma solo, eventualmente, e pro quota, il capitale iniziale di € 384.084,33 richiesti dalla Mascheroni.

La convenuta Maria Leuzzi ha precisato che, prima che essa assumesse le funzioni di Segretario comunale, la ditta Mascheroni aveva sottoscritto due convenzioni col Comune, connesse all'esercizio di attività estrattiva, ai sensi della l. reg. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14. La prima convenzione del 2002 all'art. 9 prevedeva che la ditta Mascheroni, in correlazione

all'attività di cava, effettuasse interventi di pavimentazione stradale nelle vie Marconi, Garibaldi e dei Mille, per un importo di € 200.000,00. La seconda convenzione del 2004 ed era stata proposta per rinnovare e integrare la precedente, prevedendo che la ditta Mascheroni effettuasse ulteriori lavori per circa € 41.000,00 ed altri interventi per € 21.000,00. L'efficacia delle convenzioni avrebbe dovuto essere sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'attività estrattiva che la Provincia di Milano non rilasciò mai per alcune irregolarità nella domanda.

Nell'ottobre 2010 il Comune riceveva dalla Ditta Mascheroni una prima richiesta di pagamento di € 384.084,33 per lavori di pavimentazione stradale che sarebbero stati eseguiti in esecuzione delle due convenzioni che veniva respinta dal Comune in quanto non era stato reperito l'originale delle convenzioni e in quanto la Provincia di Milano aveva autorizzato un altro operatore a svolgere l'attività estrattiva sulla medesima area e tale altro operatore aveva sottoscritto nel 2006 la relativa convenzione con il Comune. Inoltre, da un esame degli atti protocollati dall'amministrazione comunale tra il 2003 e il 2008, non risultava alcuna documentazione contabile della ditta Mascheroni relativa a lavori per la pavimentazione stradale.

Nel 2013 il Comune di Limbiate riceveva dal legale della ditta Mascheroni un sollecito di pagamento relativo ad una fattura emessa nel 2012 per lavori di rifacimento stradale. Il Comune

non eseguiva il pagamento e la Mascheroni notificava il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio.

Da una verifica eseguita dalla Leuzzi nel 2015, veniva reperito un *report* dello stato dei lavori del Comune, dal quale si desumeva l'esecuzione di lavori da parte della ditta Mascheroni nell'anno 2003 per un valore di € 150.000,00. Il Comune proponeva alla ditta Mascheroni il pagamento dell'importo di € 150.000,00. La ditta, però, respingeva la proposta e insisteva per il pagamento dell'intero importo richiesto nel decreto ingiuntivo.

La convenuta ha sostenuto di non avere alcuna responsabilità in quanto la procedura per la costituzione in giudizio del Comune era codificata, non vi erano sentori che vi fossero difficoltà e il dirigente competente non aveva segnalato criticità. Le funzioni di garante della legalità e di coordinamento del Segretario non implicano che lo stesso sia responsabile per ogni inadempimento dei dirigenti e non è previsto che ogni atto dei dirigenti debba essere vigilato dal Segretario. I poteri surrogatori del segretario, poi, presuppongono che egli abbia avuto notizia dell'inerzia del dirigente. Nel caso di specie la Curcio aveva segnalato di aver preso in carico la pratica e chiesto una relazione alla Taglietti per cui la Leuzzi non aveva motivo di sospettare che la pratica non seguisse il suo corso regolare, venendo poi a conoscenza solo dopo lo spirare del termine che l'opposizione non era stata proposta, né era stata messa al corrente di ritardi nella trasmissione della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'importo del danno, secondo la convenuta l'importo di € 200.000,00, pari a lavori effettivamente eseguiti dalla ditta Mascheroni, non potrebbe essere considerato danno erariale. Nemmeno potrebbe essere addebitato alla Leuzzi quanto pagato dall'ente a titolo di spese ed interessi in quanto la stessa cessò dall'incarico di Segretario nel 2016, mentre il Comune eseguì il pagamento nel 2018.

Ha chiesto, quindi, di rigettare la domanda o in subordine di esercitare il potere riduttivo.

All'udienza di discussione del 14.12.2023 le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive difese.

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da tutte le convenute.

Le difese hanno sostenuto che il *dies a quo* andrebbe individuato nelle date delle delibere di riconoscimento dei debiti del 11.11.2015 e 27.3.2018 in quanto, a tali date, il danno era già pienamente conosciuto dall'Amministrazione per cui, alla data della notifica dell'invito a dedurre, la prescrizione sarebbe già ampiamente maturata. Inoltre, la Procura contabile avrebbe avuto contezza del danno già prima, tramite la segnalazione del 10 novembre 2014.

La tesi propugnata dalle convenute non è condivisibile. È, infatti,

pacifico e consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale il momento di realizzazione del fatto dannoso coincide con quello della *deminutio patrimonii* senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione, salvo il caso di occultamento doloso del danno, che non ricorre nella specie (sez. III app., 28.1.2021 n. 37; sez. I app., 25.11.2021 n. 483; sez. II app., 6.4.2022 n. 137)

In proposito si sono pronunciate le Sezioni Riunite affermando che il fatto dannoso si identifica con la concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta (SSRR 14/2011/QM); che “*la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato - nel che consiste l'evento dannoso - assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento*” per cui “*il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità ... va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*” (SSRR 5/2007/QM). Conseguentemente l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare in quanto il danno assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo pagamento.

Tale orientamento giurisprudenziale appare del tutto condivisibile. Come evidenziato dalla Procura attrice, seguendo la tesi difensiva il Pubblico ministero contabile sarebbe costretto

ad azionare la pretesa risarcitoria prima che il danno abbia assunto concretezza. Infatti, sino al pagamento, il debito dell'amministrazione potrebbe sempre venir meno o essere ridimensionato (si pensi, ad esempio, al fruttuoso esperimento di un tentativo di transazione con il creditore).

Pertanto, nel caso di specie la prescrizione non decorre dalle delibere di riconoscimento di debito, né tantomeno dalla segnalazione di danno, ma dalla data dei mandati di pagamento n. 1700 del 23.04.2018 per € 461.974,84 e n. 1809 del 08.05.2018 per la somma di € 27.620,42 che hanno reso concreto e attuale il danno, date in relazione alle quali l'invito a dedurre da parte della Procura attrice (atto idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 66 c.g.c.) risulta tempestivamente notificato alle convenute.

2. Nel merito l'azione è parzialmente fondata, nei termini che seguono.

a) È pacifico, innanzitutto, il rapporto di servizio in quanto all'epoca dei fatti le convenute erano dipendenti del Comune di Limbiate.

b) La valutazione delle condotte necessita di una breve premessa sui fatti pregressi.

Nella sua relazione del 6.11.2015 al Consiglio, redatta in seguito a verifica interna eseguita sulla vicenda, il Segretario Generale, dott. Leuzzi riferisce quanto segue:

“è stato al momento rinvenuto un unico documento/report (in

formato digitale) attestante l'esecuzione di lavori da parte della
ricorrente nell'anno 2003 per un importo totale di euro 150,000,00
presumibilmente redatto da funzionari dell'ufficio tecnico
nell'ambito di una ordinaria attività di rendiconto interno periodico
all'amministrazione. Il report fa riferimento esplicito a lavori in
esecuzione di convenzione per attività di cava richiamando altresì
le vie riportate nella fattura per la quale è stato attivato il
procedimento per decreto ingiuntivo", cioè la fattura n. 474 del
1.10.2012 di € 384.084,33 per lavori asseritamente effettuati,
invece, tra il 2004 e il 2008 alle Vie Garibaldi, Marconi, XX
Settembre e dei Mille, in forza di Convenzioni.

In data 2.5.2013 l'arch. Paola Taglietti riscontrava la diffida
inviata dal legale della ditta Mascheroni per il pagamento della
suddetta fattura, esponendo i motivi per i quali, secondo il
Comune, gli importi intimati non erano dovuti.

In data 25.9.2013 il Consiglio Comunale deliberava la verifica
degli equilibri di bilancio esaminando anche la allegata relazione
17.9.2013 dell'arch. Taglietti che informava il Consiglio della
vicenda Mascheroni dando atto di avere inviato la contestazione
del 2.5.2013.

La questione veniva sottoposta nuovamente al Consiglio in data
30.9.2014, giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo
della Mascheroni.

La sentenza del giudice del lavoro afferma che: "è pacifico tra le
parti che detta relazione tecnica fosse già stata predisposta dalla

ricorrente nel 2013, e portata all'attenzione del Consiglio comunale” e nell’interrogatorio svoltosi avanti al giudice del lavoro il Sindaco ha dichiarato che:” era un anno che parlavamo della pratica Mascheroni, era stata fatta un'istruttoria dalla ricorrente” (la Taglietti).

Pertanto, circa la condotta delle singole convenute, ne segue che:

Curcio Micaela, quale Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale del Comune di Limbiate da cui dipende anche l'Ufficio Legale e Contratti, per quel che risulta dalla Relazione al rendiconto della gestione per il 2014, dalle informazioni fornite alla Procura dal Segretario Generale del Comune con nota del 28.11.2022 e dalla stessa sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro n. 2302/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla Curcio contro la sanzione disciplinare, all’epoca dei fatti avrebbe dovuto svolgere una serie di attività così riassunte dal Segretario.

“fase 1: *protocollo in ingresso dell'atto notificato a mezzo del sistema “IRIDE”;*

fase 2: *prima valutazione da parte del servizio legale del contenuto dell'atto con conseguente individuazione dell'ufficio competente per l'istruttoria della fattispecie oggetto di contenzioso (tecnico, sociali, educativi ecc.);*

fase 3) *richiesta di relazione al servizio competente con ricostruzione della vicenda e reperimento di atti e documenti ad essa relativi e monitoraggio dei termini del procedimento e dell'agenda legale;*

fase 4) predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale di costituzione/ non costituzione in giudizio a seguito di relazione di cui alla fase 3;

fase 5) affidamento incarico a legale qualora l'ente si fosse determinato a costituirsi in giudizio.

Fase 6) monitoraggio dello stato avanzamento causa”.

La succitata sentenza del Tribunale di Milano dà atto che, nel corso dell'interrogatorio, la Curcio ha ammesso che: “è suo compito proporre con parere tecnico le delibere di costituzione o non costituzione in giudizio”.

È incontestato, quindi, che la convenuta avrebbe dovuto occuparsi della pratica relativa al decreto ingiuntivo di cui trattasi dalla fase iniziale fino al termine della procedura, dando impulso alla fase di istruttoria interna al fine di poter predisporre la proposta di deliberazione e consentire così alla Giunta di decidere in merito all'opportunità di resistere in giudizio. È implicito che, al fine di predisporre la proposta alla Giunta, la convenuta avrebbe dovuto anche monitorare l'andamento dell'istruttoria, sollecitando l'invio della relazione o, almeno, in caso di mancato invio della stessa, segnalando il ritardo al segretario comunale, al fine dell'esercizio, da parte di questi, dei suoi poteri di coordinamento ed eventualmente surrogatori, nonché riferendo comunque alla Giunta. Viceversa, l'unica attività svolta dalla Curcio è stata quella di inviare una mail alla convenuta Taglietti chiedendo l'invio della relazione,

disinteressandosi poi del seguito, nonostante la brevità del termine per proporre l'eventuale opposizione, l'ingente importo del credito e limitandosi, infine, a constatare la scadenza dello stesso. È notorio che, nell'esercitare i propri compiti, il dipendente pubblico, tanto più quando ricopre incarichi di responsabile di un plesso amministrativo, deve orientare la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia, il che porta evidentemente a escludere che egli possa adagiarsi in una placida, inerte attesa che altri soggetti coinvolti nel procedimento si attivino senza a sua volta attivarsi per rimuovere l'altrui inerzia. Ciò non significa che, nella fattispecie, spettasse alla Curcio ordinare alla Taglietti di relazionarla sulla vicenda, ma certamente sarebbe rientrato nei suoi doveri, constatata l'omissione della collega, sollecitarla anche per le vie brevi e, nel caso di perdurante inerzia, segnalare la circostanza al segretario comunale, come già detto.

In tal modo, la convenuta ha violato i propri obblighi di servizio con grave colpa manifestata dal completo disinteresse per la vicenda. La Curcio ben sapeva che avrebbe dovuto predisporre la proposta di deliberazione per la Giunta e che l'eventuale opposizione era soggetta a un breve termine di scadenza per cui la sua completa inerzia nel non procurarsi il materiale da sottoporre alla Giunta integra certamente l'elemento soggettivo della colpa grave.

La difesa della Curcio, secondo la quale sarebbero stati i ritardi

del Settore Territorio a causare il danno, non fa che confermare l'addebito di grave negligenza in quanto, pur consapevole che la scadenza del termine avrebbe causato danno all'ente, la convenuta ha omesso qualunque iniziativa per evitare che il danno si verificasse.

È poi smentito documentalmente che la convenuta fosse convinta che vi fossero trattative in essere tra le parti e che l'ente avesse deciso di transigere in quanto, solo successivamente, nella sua relazione del 6.11.2015, la dott. Leuzzi faceva presente al Consiglio comunale di *“valutare la sussistenza di condizioni per una trattativa con la DITTA al fine di ridurre l'esposizione debitoria a carico dell'ente nei limiti del presunto arricchimento; decisione, questa, che dovrà essere comunque, preliminarmente sottoposta al vaglio degli organi di controllo”*.

Infine, con riferimento al ritardo con cui la Taglietti inviò la relazione, l'eventuale negligenza di altri soggetti non elimina la responsabilità per l'omissione propria.

Taglietti Paola, quale Dirigente del Settore Territorio, avrebbe dovuto inviare alla Curcio la relazione sui fatti ai fini dell'eventuale opposizione, ma la trasmise tardivamente. Non vi è dubbio che la Taglietti sia venuta a conoscenza della mail della Curcio in quanto lei stessa afferma nelle sue difese di esserne venuta a conoscenza tramite il sistema “Iride” in uso all'ente in quanto il suo personal computer era malfunzionante.

La Taglietti ha sostenuto, e ve ne è traccia nei verbali di

interrogatorio dei testimoni nel corso del processo del lavoro, di avere chiesto un incontro alla Leuzzi e alla Curcio per parlare della vicenda ma senza esito. Non risulta, però, che la richiesta sia stata reiterata.

Tali difese non sono sufficienti a superare la contestazione di grave negligenza. È pacifico, infatti, che la Taglietti non rispose alla mail della Curcio che le chiedeva la relazione, come avrebbe dovuto, specie perché lei stessa aveva messo in dubbio la debenza del preteso credito della Mascheroni. Quand'anche, come ha sostenuto, non avesse altro da aggiungere rispetto a quanto già agli atti del Comune, la Taglietti avrebbe potuto, e dovuto, rispondere tempestivamente in tal senso. Allo stesso modo, avrebbe dovuto rispondere anche qualora presumesse che la Curcio conoscesse già la vicenda, ma di tale circostanza non vi è prova, né vi è prova che la convenuta si sia preoccupata di sapere se la Curcio fosse a conoscenza della sua relazione.

Leuzzi Maria, quale Segretario Comunale, secondo parte attrice, avrebbe dovuto assumere iniziative per evitare conseguenze pregiudizievoli all'ente ed esercitare i poteri surrogatori di sua competenza, come prescritto dall'art. 97 D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Ritiene il Collegio che non si possa addebitare alla convenuta una condotta antiggiuridica. È vero, infatti, che il Regolamento prevede che il Segretario Generale debba, previa diffida, sostituirsi al

Dirigente inadempiente ma, come sostenuto dalla difesa, con argomento pienamente condivisibile, occorre che il Segretario, per attivarsi, sia a conoscenza dell'inadempienza stessa. Nel caso di specie tale consapevolezza non è stata provata. Anzi, avendo ricevuto per conoscenza la mail della Curcio che invitava la Taglietti ad inviare la relazione e non essendole stata segnalata successivamente alcuna problematica, tantomeno il ritardo della Dirigente del Settore Territorio, la Leuzzi poteva a buon diritto ritenere che la procedura stesse seguendo regolarmente il suo corso.

c) Il Collegio ritiene che sussista anche il rapporto di causalità diretta tra la condotta delle convenute Curcio e Taglietti e il danno subito dall'Amministrazione. Secondo il criterio della *condicio sine qua non*, il nesso causale sussiste quando un soggetto, con la sua azione o omissione, abbia posto in essere una condizione dell'evento e, cioè, un precedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato, a meno che il risultato sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Nel caso di specie, senza l'apporto di ciascuna delle convenute l'evento non si sarebbe verificato.

Infatti, la responsabile dell'ufficio legale non avrebbe potuto autonomamente formulare una proposta alla Giunta in assenza di un accertamento sulla vicenda, né è stata fornita la prova che la stessa avesse contezza della relazione della Taglietti. Inoltre, se anche l'avesse conosciuta, ella non avrebbe potuto escludere

che vi fossero stati accertamenti ulteriori o che tali accertamenti potessero essere necessari in relazione al fatto nuovo costituito dall'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo, al fine di acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione se opporre o meno tale decreto.

La Curcio, a sua volta, avendo omesso di predisporre la proposta di deliberazione alla Giunta, di sollecitare la Taglietti, di informare il Segretario comunale dell'inerzia della Taglietti ha impedito alla Giunta di valutare l'opportunità di opporsi al decreto ingiuntivo, causandone l'esecutività.

Tuttavia, l'incidenza causale delle condotte delle convenute non è equivalente. Secondo la giurisprudenza *“l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità:*

a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;

b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.

L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento” (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. III, n.28986/2019)”. (sez. II app., 20.5.2021 n. 155).

A questo ultimo riguardo, occorre innanzitutto dare rilievo alla

circostanza che, mentre la condotta della Taglietti ha inciso soltanto su una parte del danno, ossia quella conseguente all'esecutività del decreto, quella della Curcio ha inciso sulla totalità del danno, avendo causato anche le ingenti spese successive dovute all'opposizione tardiva (G.C. 207/2014) e all'opposizione al precetto (G.C. 123/2015) in ordine alle quali aveva dato parere favorevole.

Inoltre, per la parte di danno relativa alla sola esecutività del decreto ingiuntivo per le quali entrambe sono responsabili, la condotta della Curcio, quale responsabile del settore legale, riveste un ruolo preponderante rispetto a quello della Taglietti preposta ad un settore tecnico e in quanto tale sfornita di conoscenze pari alla Curcio sui procedimenti giudiziari.

Tali elementi incidono, quindi, sulla quantificazione del danno da addebitare alle convenute.

In conclusione, mentre sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità delle convenute Curcio Micaela e Taglietti Paola, la convenuta Leuzzi Maria deve essere assolta.

d) Il danno è stato quantificato dalla Procura in € 489.595,26 dei quali, sempre secondo la Procura, € 244.797,63, pari al 50%, da ascrivere pro quota alla convenuta Micaela Curcio e € 146.878,58, pari al 30%, da ascrivere alla Taglietti.

Le difese hanno sostenuto che dal danno complessivo dovrebbe essere dedotto l'importo di € 200.000,00 o almeno di € 150.000,00 per i lavori che sarebbero stati effettivamente eseguiti dalla ditta

Mascheroni.

Tuttavia, agli atti del Comune non c'era alcuna documentazione amministrativo-contabile (SAL, certificati di pagamento, collaudi, ecc.) che dimostrasse l'esecuzione dei pretesi lavori, a parte il *report* di cui si è detto dal quale risulterebbe l'esecuzione di lavori da parte della ricorrente nell'anno 2003. La fattura posta a base del decreto ingiuntivo, però, si riferisce a lavori asseritamente eseguiti tra il 2004 e il 2008. Le convenute non hanno fornito alcuna prova circa l'effettiva realizzazione dei lavori in tutto o in parte e non hanno saputo giustificare la mancata coincidenza delle date dei presunti lavori.

In definitiva, il Procuratore regionale ha dato dimostrazione del danno derivante dalla condotta illecita delle convenute (spesa conseguente all'omessa tempestiva opposizione ad un decreto ingiuntivo) e della insussistenza di documentazione amministrativo-contabile che desse congrua prova della reale esecuzione dei lavori per i quali era stata fatta richiesta di pagamento dalla ditta Mascheroni. Di converso, le convenute non hanno dato, come a questo punto sarebbe stato loro onere, alcuna dimostrazione dell'esecuzione dei suddetti lavori, ma, tutt'al più, un mero inizio di prova (il *report* di cui si è detto), peraltro di dubbio significato, visto il disallineamento temporale di cui sopra.

Nondimeno, il Collegio ritiene equo fare uso del potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e

dell'art. 1, comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ritiene il Collegio, infatti, che si debba tenere conto, nel quantificare il danno da porre a carico delle convenute, delle seguenti peculiari circostanze:

- a) la dimensione del Comune (oltre 30.000 abitanti);
- b) il conseguente rilevante carico di lavoro per contenziosi vari per l'Ufficio legale dell'ente e per il settore tecnico;
- c) la disorganizzazione del Comune quale emerge dalla relazione Leuzzi;
- d) l'impossibilità di escludere del tutto l'eventualità che, nel corso dell'eventuale giudizio di opposizione, ove fosse stato tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo, la ditta potesse dimostrare (anche attraverso le prove testimoniali dedotte) l'esecuzione di almeno una parte dei lavori di cui alla fattura emessa nei confronti del Comune.

Per tali ragioni si ritiene equo contenere il danno, tenendo anche conto del diverso apporto causale delle convenute nel determinarsi dello stesso, in € 150.000,00 a carico di Curcio Micaela e in € 25.000,00 a carico di Taglietti Paola, rivalutazione monetaria compresa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente

pronunciando:

CONDANNA Curcio Micaela a corrispondere la somma di € 150.000,00 e Taglietti Paola a corrispondere la somma di € 25.000,00, rivalutazione monetaria compresa, al Comune di Limbiate oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo e oltre le spese di giudizio che si liquidano in € 106,20 centosei/20) da porre a carico delle convenute in parti uguali tra loro.

ASSOLVE Leuzzi Maria dagli addebiti ascritti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.g.c., pone a carico del Comune di Limbiate le spese di assistenza legale a favore della convenuta Leuzzi Maria che liquida, sulla base del DM 55/2014 in € 3.789,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 14.12.2023 e 17.1.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/01/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)